



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 4213/2009

Novara, li 09/11/2009

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/138

OGGETTO: L. R. 40/1998 - PROGETTO DI "CENTRALE DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO NOVARA SUD" LOCALIZZATO IN UN'AREA A SUD-OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVARA, AL TERMINE DI VIA GENERALI, PRESENTATO DA ASM NOVARA SPA, CON SEDE A BRESCIA. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 40/1998 E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 59/05, D.LGS. 115/08 E D.LGS. 42/04.

Per l'esecuzione:
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 13/11/2009 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: L. R. 40/1998 - PROGETTO DI "CENTRALE DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO NOVARA SUD" LOCALIZZATO IN UN'AREA A SUD-OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVARA, AL TERMINE DI VIA GENERALI, PRESENTATO DA ASM NOVARA SPA, CON SEDE A BRESCIA. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 40/1998 E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 59/05, D.LGS. 115/08 E D.LGS. 42/04.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale di Novara n. 326 dell'1 agosto 2005 è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta di realizzazione della rete di teleriscaldamento per la città di Novara presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese fra Pessina Costruzioni S.p.A., in qualità di Mandataria, ASM S.p.A. di Torino e S.E.I. S.p.A. di Settimo Torinese, in qualità di mandanti. Successivamente la società ASM Brescia S.p.A. è subentrata nel raggruppamento in luogo delle citate mandanti, come da D.G.C. n. 80 del 23/02/2006;
- con la predetta D.G.C. è stato approvato il progetto preliminare proposto dal promotore;
- con D.D. del Servizio Mobilità Urbana e Tutela Ambientale del Comune di Novara n. 117 del 13 luglio 2006, adottata all'esito dell'esperimento della procedura di gara di cui all'art. 37 quater della L. 109/94 (Project Financing), è stata approvata l'aggiudicazione a favore del promotore ATI Pessina Costruzioni S.p.A. – ASM Brescia S.p.A. della concessione di costruzione e gestione per la “realizzazione della rete di teleriscaldamento per la città di Novara”;
- in data 20 dicembre 2006, è stato stipulato tra il Comune di Novara e ATI Pessina Costruzioni S.p.A. – ASM Brescia S.p.A. il contratto rep. n. 17307 per “l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione della Rete Teleriscaldamento Città di Novara”;
- in data 2 agosto 2007 è stata costituita la società di progetto ASM Novara S.p.A., la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 quinquies della L. 109/94, è subentrata all'ATI Pessina Costruzioni S.p.A. – ASM Brescia S.p.A. nel rapporto di concessione divenendo concessionaria a titolo originario.

Considerato che:

- il Dott. Guido Stefanelli, in qualità di Amministratore Delegato di ASM NOVARA SpA, con sede in Via Lamarmora n. 230 - Brescia, ha presentato in data 04.06.2008 istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 alla Provincia di Novara quale Autorità competente, per il progetto definitivo di “Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento Novara Sud” localizzato in un'area a Sud-Ovest del territorio comunale di Novara, al termine di Via Generali, ricadente nella Categoria Progettuale n. 35 dell'allegato B2;



- il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla pubblicazione sul B.U.R., in data 03.07.2008 Bollettino n 27, della notizia dell'avvenuto deposito del progetto e della messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico;
- il Responsabile del Procedimento ha avviato la Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 con i soggetti istituzionali e territoriali interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 ed i soggetti titolari delle autorizzazioni, definendo il relativo cronoprogramma per l'istruttoria integrata e l'espressione del giudizio di compatibilità ed ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 14 L.R. 40/98 in materia di partecipazione, inclusi momenti di confronto con il proponente;
- sono state effettuate tre Conferenze di Servizi in data 23.09.2008, 06.10.2008 con relativo sopralluogo e 17.10.2008;
- in riferimento agli esiti della seduta di Conferenza di Servizi in data 17.10.2008, questa Amministrazione ha richiesto al Proponente le integrazioni e i chiarimenti progettuali ai sensi dell'art. 12, comma 6, L.R. 40/98. Tale richiesta è stata formalizzata al Proponente con nota prot. n. 211315 del 30.10.2008, con termine di consegna di 90 gg. dalla data di ricevimento;
- il Proponente con nota prot. n. 01/09 del 19.01.2009 chiede 30 giorni di proroga, al fine di permettere il completamento della raccolta di alcuni dati necessari a predisporre la documentazione richiesta;

Visto che:

- le integrazioni richieste apportavano modifiche sostanziali al progetto. la Provincia di Novara ha provveduto ad una nuova pubblicazione;
- il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla pubblicazione sul B.U.R., in data 30.04.2009 Bollettino n. 17, della notizia dell'avvenuto deposito del progetto e della messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico;

Visto che:

- il Nucleo Tecnico Centrale presso l'Organo Tecnico V.I.A. della Provincia di Novara attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13, ha in particolare avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, definendo il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi in data 28.04.2009, di cui si richiama il verbale;
- la nota inviata dalla Provincia di Novara in data 5 giugno 2009, prot. prov. n. 105476 con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni progettuali;
- gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi in data 10.09.2009, di cui si richiama il verbale;



Dato atto che la successiva progettazione dell'implementazione e completamento della rete di teleriscaldamento della città di Novara, con realizzazione di nuove centrali, dovrà essere sottoposta a valutazione in ambito VAS, al fine di valutare la programmazione energetica a livello comunale e la strategia complessiva in cui già il progetto in esame si colloca;

Vista la relazione finale di contributo tecnico scientifico predisposta dal dipartimento provinciale di A.R.P.A. del 18.09.2009, con cui si richiede il rispetto di alcune prescrizioni tecniche elencate nel documento allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti, altresì, i pareri di:

- ASL – Novara - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 37518 del 21.09.09;
- Regione Piemonte – Settore Copianificazione Urbanistica di Novara prot. n. 37420 del 31.8.2009;
- Regione Piemonte – Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica prot. n. 38200 del 8.9.2009;
- Regione Piemonte – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 38510 del 8/9/2009;

Dato atto che:

- il Comune di Novara, Area opere pubbliche e ambiente, ha trasmesso, con nota prot. n. 66611 – R.I. 10/4276 del 10/09/2009, il Certificato di Conformità Urbanistica (prot. n. 66602 R.I. 09/8548) rilasciato dal Servizio Pianificazione Programmazione Urbanistica Territoriale;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano conformi ai contenuti del Bref relativo alla specifica attività;

Visto il D.P.R. 12.04.1996;

Vista la L.R. 40/98;

Visti:

- il D.Lgs. 59/05 “Attuazione Integrale della direttiva 96/91/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- i Reference Documents on Best Available Techniques “Large Combustion Plant”;
- le “Linee guida generali” e le “Linee guida in materia di monitoraggio” approvate con il D.M. 31/01/2005;



- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ed in particolare i commi 7 e 8 dell’art. 11;

Visto l’art. 14 della L. 241/1990 come modificato dall’art. 17 della L. 127/97;

DETERMINA

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame “Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento Novara Sud” localizzato in un’area a Sud-Ovest del territorio comunale di Novara, al termine di Via Generali, in una zona compresa tra gli impianti di depurazione della Società Idrica Novarese e la stazione elettrica di trasformazione “Cabina Primaria Novara Sud”, presentato dalla Ditta ASM NOVARA SpA. con sede legale in via Lamarmora n. 230 – Brescia;
2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 40/1998, con il presente provvedimento, per quanto di competenza, si approva il progetto definitivo di “Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento Novara Sud” localizzato in un’area a Sud-Ovest del territorio comunale di Novara, al termine di Via Generali, in una zona compresa tra gli impianti di depurazione della Società Idrica Novarese e la stazione elettrica di trasformazione “Cabina Primaria Novara Sud” presentato in data 04.06.2008, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati al presente provvedimento;
3. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è vincolato al rispetto, durante la fase realizzativa ed operativa della centrale, delle prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento dirigenziale;
5. di autorizzare la costruzione e l’esercizio dell’impianto di cogenerazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, precisando che il presente provvedimento non comprende l’autorizzazione alla realizzazione del metanodotto per la fornitura del gas alla centrale. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del T.U. delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26/10/98 n. 504 e s.m.i.;
6. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 40/98 viene rilasciata l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 rilasciata dalla Regione Piemonte, a condizione che siano integralmente recepite le prescrizioni dettate nel documento allegato, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 c° 4 della L.R. 20/1989, l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004, ha efficacia per un periodo di cinque anni trascorso il quale l’esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;



8. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte ai fini del potere di controllo successivo di cui all'art. 159 c. 3 del D.Lgs. 42/2004;
9. di rilasciare con il presente provvedimento l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 alla società ASM NOVARA S.p.A. per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 1.1) – Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW" per l'impianto in oggetto costituiti da 2 motori alimentati a gas naturale (potenzialità termica complessiva di 22 MWt) e 5 caldaie di integrazione (potenzialità termica complessiva 75 MWt) anch'esse alimentate a gas naturale;
10. di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla presentazione della documentazione relativa al collaudo dell'impianto ed alla regolare esecuzione delle opere in progetto;
11. di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 5 comma 14, sostituisce, come previsto dall'elenco dell'Allegato II del citato decreto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
12. di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e della prescrizioni indicate negli Allegati A e B, quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
13. di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito al paragrafo "Piano di monitoraggio e controllo" di cui al successivo allegato A;
14. di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e presentato dal Gestore contestualmente allo studio di impatto ambientale (Quadro di riferimento progettuale – Doc. 25910-CGN-CAD-A-RT-002), a condizione che le sole acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti siano sottoposte a trattamento di dissabbiatura/disoleatura;
15. che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
16. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
17. che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione degli impianti almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. L'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi è a carico del Gestore a seguito della dismissione dell'impianto;
18. che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria entro il 31 gennaio 2010 ai sensi del D.M. 24 aprile 2008 e della D.G.R. 22/12/2008 n. 85-10404. La



quota di 9.030 € dovrà essere versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso la Banca Popolare di Novara – Filiale 12 – C.so Garibaldi n. 34 a Novara:

IBAN	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT 24	A	05608	10112	00000089010

L'ulteriore quota relativa ai controlli andrà versata annualmente al ARPA, previo calcolo da parte della stessa di quanto dovuto a seguito dei controlli e delle analisi effettuate presso l'impianto;

19. che il presente provvedimento dovrà essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
20. in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
21. di inviare la presente Determinazione a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;
22. la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;
23. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;
24. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore – Rifiuti, VIA, SIRA..

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI GENERALI

Fase di realizzazione

1. Si richiede di adottare misure idonee a contenere le emissioni di polveri durante la fase di cantiere, sia di centrale che di rete, legate alla movimentazione e al trasporto dei materiali da scavo, quali la bagnatura delle strade, delle ruote dei camion e dei cumuli. Qualora la terra movimentata dovesse essere trattenuta, si dovrà evitare che sulla stessa si sviluppi la specie erbacea *Ambrosia artemisiifolia*, a causa dell'elevata allergenicità dei suoi pollini;
2. l'area di cantiere dovrà essere attrezzata con materiali in grado di assorbire eventuali sversamenti sul suolo di sostanze inquinanti;
3. l'area di cantiere dovrà essere delimitata con barriere di altezza idonea ad impedire l'ingresso accidentale di piccola fauna. Nel caso in cui, durante i lavori, ne venisse comunque registrata la presenza, gli individui dovranno essere dislocati in un'area prossima e dalle caratteristiche analoghe;
4. ai sensi dell'art. 8 (classe IIc) c. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione associate alla sottoclasse IIC "Aree caratterizzate da innalzamenti di livello di falda freatica fino a profondità inferiori a 3 metri dal piano di campagna" si evidenzia che qualsiasi opera interrata sarà realizzabile solo qualora ne venga garantita la possibilità di sommersione senza danni. Si rammenta a tal proposito che la posa della rete di teleriscaldamento prevede la realizzazione di scavi la cui profondità massima è stimata tra 1,50 e 3 metri dalla superficie, misurati a partire dalla genitrice superiore del tubo;
5. pur considerato che l'area di ubicazione della Centrale è esterna ai limiti delle fasce fluviali individuate dal PAI, e che il limite delle stesse coincide con la viabilità secondaria in rilevato, ma tenendo conto che questa svolge funzione di argine, insieme ad elementi del reticolo minore (canali e fossi); si ritiene necessario evidenziare tale circostanza, e documentarla agli atti, includendo nella documentazione esecutiva elaborati grafici che individuino univocamente, su planimetria e sezioni quotate e georeferenziate, gli elementi morfologici sia naturali che antropici da cui dipende la sicurezza del sito, e le cui modifiche potrebbero modificare le condizioni di pericolosità dell'area;
6. dovranno essere comunicati a Provincia, ARPA e Comune l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali relative alla fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
7. il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'Arpa Piemonte-Dipartimento di Novara, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nella presente Determina;
8. per quanto riguarda la richiesta n. 23, alla relazione esplicativa è allegato stralcio della Tav. 25910-CGN-CAD-A-DR-002 "Carta geomorfologia" che la relazione stessa dichiara "resa coerente con la carta della dinamica fluviale del Torrente Agogna" si osserva che i



tematismi presumibilmente derivati da quest'ultima tavola non sono descritti in legenda. Si ribadisce che, relativamente agli effetti dell'evento alluvionale 2002, deve intendersi quale elaborato di riferimento la "carta della dinamica fluviale del Torrente Agogna" dello Strumento Urbanistico vigente;

9. sia posta particolare cura nella predisposizione dei moduli/grigliati ad effetto quinta mitigante da posizionare sulle facciate dei manufatti, ponendo successivamente a dimora specie vegetali rampicanti-tapezzanti atte a rinverdire ed integrare nel contesto paesaggistico i nuovi volumi;
10. i mattoni previsti per il rivestimento delle facciate interne siano posati il più possibile in coerenza con il tipico disegno locale;
11. il fondo dell'area destinata a parcheggio sia pavimentato con masselli autobloccanti di tipologia rustica o con elementi che consentano la fuoriuscita erbosa, con gli spazi sosta delimitati da masselli di colore contrastante posti a correre, ed inoltre all'interno del lotto siano poste a dimora specie arboree di buon sviluppo piantumate in modo naturaliforme;
12. il perimetro della pavimentazione esterna in aderenza con le aree verdi sia risolto con cordoli di pietra;
13. al fine di consentire un corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, per il trattamento delle porzioni previste in asfalto sia usato conglomerato bituminoso di tonalità quanto più possibile chiara misto ad inerti di granulometria medio-grande;
14. sono condizionate alle necessarie verifiche archeologiche tutte le attività di scavo indispensabili alla realizzazione del progetto, ivi comprese le opere accessorie (cantierizzazione, strade di accesso, depositi materiale etc.), tenuto conto dell'estensione dell'area interessata dalla realizzazione, sulla quale sondaggi preventivi a campione o indagini di tipo elettromagnetico non consentirebbero di meglio tarare o escludere il rischio.

Opere di mitigazione e compensazione

15. dovranno essere realizzate, contemporaneamente all'edificazione dell'opera e comunque entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento, le misure di compensazione e mitigazione identificate nella documentazione integrativa e nella relazione paesaggistica, secondo le modalità colturali descritte in quest'ultima e porgendo particolare attenzione allo sviluppo di infestanti e ad evitare eccessivi depositi di sostanza secca in periodi caldi ed asciutti;
16. le cure colturali e la sostituzione delle fallanze dovranno essere protratte per almeno cinque anni dalla piantumazione delle specie arboree ed arbustive autoctone prescelte. Per il contenimento della vegetazione invadente dovrà essere limitato il più possibile l'uso di diserbanti chimici;
17. qualora le alberature previste dal progetto Life non venissero effettuate, le stesse dovranno essere realizzate a cura e spese del proponente dell'opera al fine di mascherare in maniera completa l'impianto;



18. qualora l'opera di compensazione progettata, consistente della piantumazione di specie arbustive ed arboree in un'area di 11.500 m² prossima all'impianto e attualmente destinata a risaia, non dovesse potersi realizzare per cause non dipendenti dalla volontà del Proponente, quest'ultimo dovrà presentare un progetto alternativo tenendo conto che, per effetto del D.L. 227/01 e della L.R. 4/2009, la dimensione minima delle aree dovrà ammontare a 2.000 m², affinché le stesse possano essere definite boscate e possano godere delle tutele conseguenti;
19. ad opera completata, potranno essere richieste ulteriori mitigazioni in base al reale impatto visivo dell'opera;
20. al fine di limitare la percezione degli impianti tecnologici dalla fascia del torrente Agogna che è limitrofa al depuratore esistente, si raccomanda l'osservanza delle direttive di cui all'art. 16 del Piano Paesaggistico Terrazzo Novara-Vespolate sopra richiamata, con particolare riferimento alla realizzazione di una fitta fascia arborea di mitigazione verso il cavo irriguo estesa almeno a tutta la lunghezza del lotto di intervento, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni e considerazioni espresse dalle strutture regionali e dagli altri soggetti competenti per l'espressione dei pareri in merito all'opera in oggetto;
21. annualmente, contestualmente all'invio della relazione sul piano di monitoraggio e controllo, dovrà essere inviata la documentazione fotografica relativa alle opere di mitigazione e compensazione realizzate.

Fase di gestione

22. Il Gestore dell'impianto dovrà rendere disponibile un proprio rappresentante per la partecipazione ai lavori del comitato costituito da Enti e cittadini e da istituirsi da parte del Comune di Novara. Tale comitato avrà il compito di facilitare l'informazione e la comunicazione tra Comune, Gestore dell'impianto e cittadini in merito agli impatti sull'ambiente, sulla salute, sulla qualità della vita derivanti dalla costruzione e dalla gestione della rete e dell'impianto di cogenerazione;
23. Il Gestore dovrà impegnarsi affinché sia consentito al nucleo ospedaliero della città di Novara, di futura edificazione, l'allacciamento alla centrale, garantendo la potenzialità necessaria per la tipologia d'insediamento stimata in circa 10 Mwatt.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale che preveda l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;



- durante lo svolgimento dell'attività dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2006, di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
- dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovranno essere pertanto previste un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati analitici al fine di definirne l'andamento ed evidenziare scostamenti rispetto alla media;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni ecc. dovranno essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- è fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di controllo entro le 24 ore successive indicando:
 - il tipo di evento;
 - i danni subiti da persone e/o cose;
 - le possibili cause che hanno determinato l'evento;
 - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto;
- i consumi energetici e idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente.

RUMORE E CAMPI ELETTRROMAGNETICI

- Ad opera completata e ad attività avviata dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione, a verifica delle emissioni sonore previste;
- l'impresa dovrà rispettare in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Novara;
- qualora l'impianto dovesse essere soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà essere riverificato il rispetto dei suddetti limiti;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti con cadenza quadriennale;



- si richiede che ad impianto avviato siano effettuate delle misurazioni ai sensi del DPCM 08/07/03 volte ad accertare i valori di campo magnetico generati dall'impianto stesso nell'ambiente esterno.

RIFIUTI

- Nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
- l'area di deposito dovrà essere dotata di un pozzetto per la raccolta e l'allontanamento di eventuali percolati;
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la seguente tabella:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

- Non sono generati dall'impianto scarichi di tipo industriale;
- gli scarichi delle acque nere e delle acque di prima pioggia dovranno essere destinati alla pubblica fognatura;
- le sole acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti, così come definite dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R, dovranno subire un trattamento di dissabbiatura/disoleatura prima di essere immesse nella rete fognaria comunale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e della prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dall'impianto considerato;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in condizione di normale esercizio, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'Allegato B;



- l'instaurarsi di una condizione diversa dal normale esercizio (es. accensione, spegnimento, fuori servizio per fermata, fuori servizio per guasto, malfunzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento) tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati in allegato B, deve essere comunicata, entro le 8 ore successive, all'Autorità competente. Il ripristino delle normali condizioni di esercizio deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive. In caso di mancato ripristino funzionale, l'attività deve essere interrotta;
- sui punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 dovrà essere adottato un Sistema di monitoraggio delle emissioni (SME) per rilevare e registrare in continuo le concentrazioni, le portate e i flussi di massa per ognuno degli inquinanti emessi NO_x, CO, PM₁₀, NH₃ nonché i parametri ossigeno e temperatura dei fumi. Le relative registrazioni dovranno essere conservate in stabilimento, anche su supporto informatico, per un periodo minimo di 5 anni. L'archiviazione dei dati dovrà essere effettuata secondo l'esempio di formato, per quanto applicabile, riportato in Allegato VI, Appendice 4, del D.Lgs. 152/06. Le modalità di gestione, elaborazione, valutazione e trasmissione dei risultati dovranno essere concordate con Arpa Dipartimento di Novara. Annualmente dovrà essere effettuata la determinazione dell'indice di accuratezza relativo, come descritto nel punto 4.4, Allegato VI, D.Lgs. 152/06;
- la strumentazione di misura di cui al precedente punto deve essere tarata secondo le procedure stabilite dai tecnici A.R.P.A.. La data stabilita per l'effettuazione delle tarature deve essere comunicata ad A.R.P.A. con congruo anticipo. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al p.to 5.5 dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06, non inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non venisse raggiunto, il Gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura dandone comunicazione ad A.R.P.A. e Provincia;
- il controllo del livello di inquinanti nelle emissioni e dei parametri di processo deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sez. 8, dell'Allegato II del D.Lgs. 152/06 ed alle prescrizioni dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06;
- le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore (calcolata dalle ore 0 alle ore 24) supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25;
- qualora il Gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente Provincia ed A.R.P.A.. In tali periodi il Gestore è tenuto ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misurazioni discontinue, correlazioni con parametri di esercizio e con quantitativi di metano utilizzati. Il Gestore dovrà inviare entro il 31/01/2010 una proposta di procedura da adottare per la stima delle emissioni dei predetti periodi;
- la Ditta dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di avvio degli impianti ed effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata degli impianti a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'Allegato B;



- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/200, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
- i dati relativi ai controlli analitici discontinui contenuti nel piano di monitoraggio nonché quelli effettuati in situazioni di non funzionamento degli analizzatori in continuo devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Enti preposti al controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in Appendice 1, Allegato VI del D.Lgs. 152/06;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per al sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predispone una relazione sull'esito del



monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla provincia di Novara, all’A.R.P.A. Dip. Provinciale di Novara, all’A.S.L. ed al Comune di Novara entro il 31 marzo di ogni anno di ogni anno successivo a quello di avvio degli impianti. Esse, oltre che in forma cartacea, dovranno essere trasmesse anche su supporto informatico per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso;
- si richiede di effettuare, a cura e spese del Gestore, una Campagna di monitoraggio ante (prima della fase di cantiere) e post-operam semestrale della qualità dell’aria per parametri NO, NO₂, CO, PM₁₀, NH₃ nei pressi dei/l punti/o di massima ricaduta dall’impianto, della durata di almeno 20 giorni dopo la messa a regime dell’impianto rappresentativa sia del semestre invernale che di quello estivo. I rilevamenti dovranno essere semestrali per i primi cinque anni, successivamente, in base ai risultati ottenuti, potrà essere ridotta la periodicità delle campagne. Le modalità, la tempistica e l’ubicazione del mezzo dovranno essere concordate preventivamente con Arpa Dipartimento di Novara per garantire uno studio accurato delle zone evidenziate come più sensibili e maggiormente interessate dalle ricadute al suolo degli inquinanti, in modo da predisporre, se del caso, i necessari interventi di mitigazione;
- dovranno essere effettuati i monitoraggi della vegetazione e della fauna proposti dal Gestore, prevedendo rilevamenti iniziali durante la fase di realizzazione dell’impianto e successivi, ad impianto completato e funzionante, con cadenza annuale per 5 anni, concordando le stazioni di rilevamento con Provincia ed A.R.P.A.;
- annualmente è richiesta la determinazione dei parametri Indice di Risparmio Energetico (IRE) e Limite Termico (LT) di entrambi i motori cogenerativi, specificando le modalità di calcolo ed espressione dei dati utilizzati;
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio, tenuto conto di quanto indicato nei paragrafi precedenti sono riassunte nella seguente tabella. I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione:

Prima della fase di cantiere	Dopo l’avviamento	Annuali	Quadriennali	Quinquennali	In continuo
Campagna di monitoraggio della qualità dell’aria	Rumore	Consumi idrici	Rumore	Campi elettromagnetici	Emissioni in atmosfera
Monitoraggio vegetazione	Campi elettromagnetici	Consumi energetici			



Monitoraggio fauna	Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria	Produzione rifiuti			
	Emissioni in atmosfera	Emissioni in atmosfera			
		IRE			
		LT			
		Documentazione fotografica mitigazioni e compensazioni			

Novara li, 06/11/2009

